



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 5 DEL 15-01-2025

- AREA III -

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' TEMPORANEA IN VIA CAVOUR ALT. CIV. 111 PER TRASLOCO PER IL GIORNO 21.01.2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 15:00

Premesso che con nota prot. n. 91964 del 12.12.2024 veniva presentata al Comune di Marino (Rm) istanza per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie di mq. (sette) in Marino (Rm), Via Cavour altezza civico 111, per "TRASLOCO" per il giorno 21.01.2025 dalle ore 08:00 alle ore 15:00;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale AREA V^ prot. gen. n. 92077 del 12.12.2024, il richiedente è stato autorizzato alla occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie di mq. 7 (sette) in Marino (Rm), Via Cavour altezza civico per "TRASLOCO" per il giorno 21.01.2025 dalle ore 08:00 alle ore 15:00;

Considerato che nella stessa autorizzazione si comunica che l'occupazione di suolo pubblico deve essere effettuata in modo che la circolazione dei veicoli e dei pedoni possa svolgersi agevolmente senza pericolo, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore, senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi e fatti salvi gli stessi;

Stante la necessità di consentire quanto richiesto, prevedendo la istituzione temporanea del divieto di transito in via Cavour;

Visto il Decreto n. 35 del 31.12.2024 Comune di Marino – Area Sindacale, avente ad oggetto "Conferimento incarico dirigenziale Area III^ Comando di P.L al Dott. Giulio BUSSINELLO";

Visto il Regolamento TOSAP n.8/2017 art. 39 comma 2 e art 14 comma 4 lett. c);

Visti il D.Lgs 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 (T.U.E.L.L);

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA VIA CAVOUR PER "TRASLOCO" PER IL GIORNO 21.01.2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 15:00 MEDIANTE LA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO.
- LA ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN L.GO PALAZZO COLONNA NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA LEPANTO E VIA PALZZO COLONNA

ORDINANZA -- AREA III -- N. 5 DEL 15-01-2025 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

PRESCRIVE

- Che il richiedente è incaricato, a sua cura e spese, dell'apposizione di idonea segnaletica atta alla istituzione del divieto di transito nelle fasce orarie indicate ed alla delimitazione dell'area di cantiere nel tratto di strada interessato;
- Che il richiedente è incaricato a sua cura e spese, dell'apposizione di idonea segnaletica atta ad individuare gli itinerari alternativi percorribili per raggiungere piazza G. Matteotti da posizionarsi all'altezza di p.zza Lepanto;
- Che il richiedente è incaricato a sua cura e spese, dell'apposizione di idonea segnaletica atta a preavvertire l'utenza tutta della istituzione del divieto di transito in via Cavour mediante il presegnalamento della chiusura della stessa sede stradale da posizionarsi all'altezza di P.zza Lepanto intersezione L.go Palazzo Colonna;
- Che il richiedente è incaricato a sua cura e spese, della apposizione di idonea segnaletica atta alla istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in l.go Palazzo Colonna nel tratto compreso tra p.zza Lepanto e via Palazzo Colonna;
- Che la segnaletica stradale di cui ai punti precedenti dovrà essere conforme a quanto prescritto dal vigente D.Lgs 285/92 e dal relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92;
- Che l'area di cantiere sia conforme alle disposizioni impartite dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con DECRETO 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Che tutta la segnaletica in contrasto con quanto imposto con la presente ordinanza, sia adeguatamente occultata;
- Che l'eventuale movimentazione di carichi sospesi insistenti sulla sede stradale dovrà tassativamente avvenire sotto il diretto controllo della ditta esecutrice che provvederà, al bisogno, ad interdire la circolazione veicolare e/o pedonale per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle operazioni;
- Che gli addetti alla esecuzione dell'intervento dovranno utilizzare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
- Che al termine della occupazione l'area dovrà essere lasciata completamente sgombera da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
- Che qualsiasi danno e/o sinistro alle persone e/o alle cose, derivante dalla esecuzione dell'intervento, verrà posto a carico dell'utente che assumerà, all'uopo, la piena responsabilità penale, civile ed amministrativa sollevando e tenendo indenne l'amministrazione concedente;
- Che dovrà essere sempre assicurato e garantito il libero transito dei mezzi di soccorso, ai veicoli espletanti servizi di polizia nonché a quelli adibiti al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- Che vengano fatti salvi i diritti dei terzi;

- Che l'ordinanza ha carattere provvisorio e potrà essere revocata, per sopravvenute esigenze, in qualsiasi momento; in tale caso, l'interessato dovrà provvedere a dare immediato corso allo sgombero del suolo pubblico occupato.
- Che l'efficacia dell'ordinanza di che trattasi è subordinata alla tassativa e scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite.

Il Comando di Polizia Locale ha facoltà di operare ogni modifica che si rendesse necessaria per garantire i flussi di circolazione in ragione di ogni effettivo evento pregiudizievole della tutela viaria cittadina nonché per ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al pagamento della T.O.S.A.P. per una superficie di mq 7 (sette) con le maggiorazioni previste dall'art. 54 del Reg.to C.C. n. 10 del 31.03.2021, se dovute.

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. n. 241/90 ss.mm.ii., si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni.
- Al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi degli artt. 5 e 29 dell'allegato 1 al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104.
- In alternativa, entro 120 giorni, è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Funzionario della Polizia Locale
Comm. Dott. Claudio BARONCINI

LA PRESENTE ORDINANZA È INDIRIZZATA A:

L.R.

per notifica

Al Comando P.L. SEDE

per controllo e verifica

Commissariato P.S. Marino _ pec: dipps172.5700@pecps.poliziadistato.it

per

conoscenza

Stazione CC. S. Marino _ pec: trm23525@pec.carabinieri.it

per conoscenza

Stazione CC. S. Maria delle Mole _ pec: trm29284@pec.carabinieri.it

per

conoscenza

Comando VV.F Marino _ pec: polomarina.roma@cert.vigilifuoco.it

per conoscenza

118 _ pec: direzione.generale@pec.ares118.it

per conoscenza

Al Sindaco

per conoscenza

Alla segreteria generale

per raccolta

Multiservizi Casteli di Marino _ pec: direttore@pec.multiservizimarino.it

per

conoscenza

Schiaffini Travel Marino _ pec: info@pec.schiaffini.com

per conoscenza

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 15-01-2025

IL DIRIGENTE
- AREA III -
GIULIO BUSSINELLO

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*

Comune di Marino Prot. N.0003759 del 16-01-2025 partenza Cat9 Cl.3

ORDINANZA - - AREA III - - N. 5 DEL 15-01-2025 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD